

FAQ – GESTORE DI RETE INTERNA DI UTENZA (RIU)

D. Quale deve essere il trattamento dell'energia prelevata dalla rete dal gestore della RIU ai fini della qualifica di impresa energivora?

R. Il gestore della RIU è il titolare del punto di prelievo dalla rete pubblica dell'energia che poi viene utilizzata all'interno della RIU da diversi soggetti (incluso anche il gestore stesso). Nel caso in cui il medesimo gestore della RIU disponga di un codice ATECO prevalente manifatturiero, per calcolare l'incidenza del costo dell'energia elettrica sul fatturato, il gestore della RIU dovrà inserire nella dichiarazione solo la parte l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica realmente utilizzata per l'attività produttiva del gestore stesso e non rivenduta all'interno della RIU.

A tale scopo, al fine di attribuire correttamente tale energia, il gestore della RIU deve fornire ad integrazione della propria dichiarazione un bilancio dell'energia elettrica all'interno della RIU allo scopo di evidenziare la quota parte di energia elettrica prelevata nel punto di interconnessione con la rete pubblica e utilizzata per la propria attività (compilare lo schema allegato di Bilancio Energetico della RIU ed inviarlo a mezzo PEC all'indirizzo energivori@pec.ccse.cc).

La parte di energia elettrica prelevata dalla rete e utilizzata dall'impresa gestore della RIU, definita secondo le modalità di cui sopra, sarà valorizzata con il costo di riferimento definito dall'Autorità per l'energia acquistata sul mercato.

Per quanto riguarda l'applicazione della componente A_E si comunica che tale componente verrà applicata a tutti i prelievi dei punti di interconnessione da rete pubblica anche qualora il gestore della RIU risulti energivoro.

Con successivo provvedimento saranno regolate le specifiche modalità per il riconoscimento delle agevolazioni per i gestori di RIU nel corso del 2014 sulla base dei dati a consuntivo relativi all'anno 2013.